



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 26/06/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1105

Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 “Linee Guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi” e s.m.i.: correzioni materiali e ulteriori precisazioni

§L’Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo, dott.ssa Claudia Claudi, confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n. 195 del 31.01.2012 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 26 del 21/02/2012, la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi. Con successiva deliberazione n. 598 del 28.03.2012 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 56 del 18/04/2012, la Giunta regionale ha approvato le modifiche e le integrazioni alle suddette Linee Guida.

In esito ad ulteriori approfondimenti, si rappresenta quanto segue.

Il Paragrafo 6) delle Linee Guida disciplina i casi di sospensione e di revoca dell’accreditamento fermo restando quanto previsto dai commi 4 bis e ss. dell’art. 24 della L.R. n.15/2002 e s.m.i.

In particolare, è stabilito che “nei casi previsti dai commi 4bis e ss. dell’art.24 L.R. n. 15/2002 così come modificata dalla L.R. n. 9/2006 e nel caso previsto al punto 1 la sospensione dell’accreditamento non potrà avere una durata superiore ad un anno, trascorso il quale l’Ufficio competente emette un provvedimento di revoca o di conferma dell’accreditamento stesso in base ad una verifica sulla persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione”.

L’art. 24 della suddetta legge regionale recita testualmente:

- comma 4 bis: “L’accreditamento è comunque sospeso nei confronti degli Enti per l’attività dei quali sia in corso un’indagine da parte dell’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, per l’intera durata dell’indagine stessa e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell’articolo 9 del predetto regolamento dal Direttore dell’Ufficio OLAF”;

- comma 4-ter: “L’accreditamento può altresì essere sospeso, con determinazione motivata del Dirigente del Settore formazione professionale, se nel corso di indagini o procedimenti penali nei quali la Regione Puglia sia persona offesa dal reato emergano elementi che mettano in dubbio la correttezza, l’efficacia e l’efficienza dello svolgimento dell’attività di formazione professionale”.

- comma 4 quater: “Le norme di cui ai commi 4-bis e 4-ter si applicano anche alle indagini in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.

- comma 4 quinquies: “All’esito delle indagini di cui ai commi 4-bis e 4-ter, se gli elementi raccolti siano tali che la Regione Puglia ritenga non più garantita la correttezza, l’efficacia e l’efficienza dello

svolgimento dell'attività di formazione professionale, si provvede alla revoca dell'accreditamento con determinazione del Dirigente del Settore formazione professionale.”.

Considerato che nelle ipotesi su elencate la durata della sospensione dell'accreditamento non può essere predeterminata essendo la stessa legata alla conclusione delle indagini o dei procedimenti, sia penali sia messi in campo da altri organismi preposti, si rende opportuno modificare la previsione contenuta nelle Linee Guida sopra richiamate secondo la seguente modalità¹:

- alla pagina 24, paragrafo 6.1, riga 20, il periodo “ Nei casi previsti dai commi 4 bis e ss. dell'art. 24 L. R. n. 15/2002 così come modificata dalla L. R. n. 9/2006, e” è eliminato. Inoltre, al fine di rafforzare la garanzia di una sana gestione finanziaria delle risorse nonché una maggiore trasparenza ed efficacia ai flussi finanziari rivenienti anche dal Fondo sociale europeo, si ritiene opportuno specificare ulteriormente i casi che possono determinare la sospensione dell'accreditamento ai sensi del paragrafo 6.1 Sospensione.

¹ Si precisa che tutti i numeri di pagina, paragrafo e riga richiamati nel presente provvedimento, fanno riferimento al testo pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 56 del 18/04/2012.

Pertanto:

- alla pagina 24, paragrafo 6.1, al punto 1., dopo la parola “atto” si inseriscono i seguenti punti:”quali:

- inosservanza degli adempimenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni o degli atti unilaterali d'impegno;
- azioni e/o omissioni tali da far emergere elementi che mettano in dubbio la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dell'attività di formazione professionale”.

Inoltre si ritiene di dover procedere ad alcune precisazioni e/o parziali modifiche:

- alla pagina 24, paragrafo 6.1, al punto 4, la parola “esistenza” è sostituita dalla parola “avvio”;

- alla pagina 25, paragrafo 6.1, riga 1, il periodo successivo alla parola “stesso” è completamente soppresso.

- alla pagina 25, riga 2, alla fine del paragrafo 6.1, viene aggiunto il seguente periodo: “Tale disciplina si applica anche agli organismi formativi accreditati con D.G.R. n.2023 del 29/12/2004 e con D.G.R. n.1503 del 28/10/2005 e successive modifiche ed integrazioni”;

- alla pagina 25, riga 3, al titolo del paragrafo 6.2 “Revoca” sono aggiunte le parole “e decadenza”;

- alla pagina 25, paragrafo 6.2, riga 4, il periodo “La revoca dell'accreditamento viene disposta nei seguenti casi:” è sostituito dal seguente: “La revoca o la decadenza dell'accreditamento si configurano nei seguenti casi:”;

- alla pagina 25, paragrafo 6.2, riga 9, dopo la parola “accreditamento” viene aggiunta la parola “(decadenza)”;

- alla pagina 25, paragrafo 6.2, il punto 3) è sostituito come segue: “realizzazione della fattispecie di cui al comma 4 quinquies dell'art. 24 della legge regionale n. 15/2002 così come modificata dalla legge regionale n. 9/2006”;

- alla pagina 25, paragrafo 6.2, è aggiunto il seguente punto: “7) persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione ai sensi del punto 1) del paragrafo precedente.”;

- alla pagina 25, paragrafo 6.2, riga 21, dopo la parola “avviate” si aggiunge il seguente periodo: “anche mediante l'affidamento ad altri soggetti con procedure di evidenza pubblica.”;

- alla pagina 25, paragrafo 6.2, riga 27, dopo la parola “candidatura.” è aggiunto il seguente periodo: “Tale disciplina si applica anche agli organismi formativi accreditati con D.G.R. n.2023 del 29/12/2004 e con D.G.R. n.1503 del 28/10/2005 e successive modifiche ed integrazioni”.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28 / 2001 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

- di approvare le correzioni materiali e le ulteriori precisazioni esplicitate in premessa, relative all'Allegato A) della D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012, avente ad oggetto: "Approvazione delle linee Guida per l'Accreditamento degli Organismi formativi" e s.m.i., che qui si intendono integralmente riportate;
- di pubblicare il testo del suddetto Allegato A) integrato dalle correzioni materiali e dalle ulteriori precisazioni approvate con il presente atto, composto da 50 pagine che fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di disporre la pubblicazione del predetto provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con i relativi allegati, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola